



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 3 DEL 19-01-2022

Oggetto: COLUMNS ENERGY S.P.A - PAUR - impianto agrovoltaico sito in agro di Villa Castelli (BR) denominato AEPV02 e avente potenza massima di 12,405 MW

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Premesso che

- con note del 13/12/2019, in atti al prot. n. 38094 e successivi, la società COLUMNS ENERGY SRL (Via Fiori Oscuri n°13 - columnsenergysrl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA, successivamente regolarizzata con nota prot. n. 925 del 14/01/2020, per la realizzazione di un *“impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica sito in agro di Villa Castelli (BR) denominato AEPV02 e avente potenza massima di 12,405 MW;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 6063 del 26/02/2020 ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 14124 del 03/06/2020 questo Servizio ha convocato la seduta finale della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, come desumibile dal verbale della seduta trasmesso con nota prot. n. 30693 del 16/11/2020, gli Enti interessati si sono espressi come di seguito riportato:
 - l'Autorità di Bacino della Regione Puglia, con nota prot. n. 9244 del 18/05/2020, chiede ulteriori approfondimenti;
 - il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot. n. 25322 del 23/06/2020, successivamente confermato con nota prot. n. 12145 del 03/03/2020, esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;
 - ARPA DAP Brindisi, con nota prot. n. 39613 del 23/06/2020, rappresenta che permangono alcune criticità già evidenziate anche a seguito di quanto riscontrato dalla società proponente;
 - il Settore Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. n. 3418 del 03/04/2020, rappresenta che nulla osta alla realizzazione dell'intervento in questione limitatamente alla compatibilità al PTA;
 - il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n. 4964 del 29/06/2020, esprime parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità al PPTR per le argomentate motivazioni ivi riportate;
 - la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 8687 del 06/05/2020, esprime parere non favorevole per le ragioni paesaggistiche ivi riportate;
 - come desumibile dal suddetto verbale trasmesso con nota prot. n. 30693 del 16/11/2020, la Conferenza di Servizi decideva di *poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati;*
- con nota in atti al prot. n. 31601 del 22/11/2020 il proponente ha chiesto *una proroga* dei termini per *produrre ulteriori integrazioni rispetto ai pareri espressi dai vari Enti partecipanti;*
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 2162 del 22/01/2021, questo Servizio, con nota prot. n. 3389 del 01/02/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di *“impianto agrovoltaiico sito in agro di Villa Castelli (BR) denominato AEPV02 e avente potenza massima di 12,405 MW”*, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in

- indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - Ministero dello sviluppo Economico Div III – da ultimo nota prot. n. 70170 del 07/05/2021;
 - ARPA – da ultimo con nota prot. n. 24782 del 12/04/2021;
 - Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota prot. n. 4193 del 11/02/2021;
 - Agenzia del Demanio – nota in atti al prot. n. 5363 del 16/02/2021;
 - AQP – nota prot. n. 10617 del 17/02/2021;
 - FSE – nota prot. n. 173 del 23/02/2021;
 - Ufficio per le Espropriazione della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 6800 del 26/02/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 3230 del 02/03/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 2541 del 12/03/2021;
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 9168 del 19/03/2021;
 - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici della Regione Puglia – nota prot. n. 3522 del 25/03/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 14883 del 26/03/2021;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 24907 del 21/05/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 13581 del 10/05/2021;
 - con nota in atti al prot. n. 19737 del 14/06/2021 la società Columns Energy S.p.A. ha chiesto la voltura dell'istanza di PAUR in questione alla società Solar Energy Trenta srl (Via Sebastian Altman, 9, Bolzano, solareenergytrenta.srl@legalmail.it).
 - con nota prot. n. 21211 del 25/06/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 26044 del 03/08/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
 3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
 - *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
 - *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*

4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*

- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 27499 del 24/08/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 31209 del 29/09/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - o ENAC – nota prot. n. 72837 del 30/06/2021;
 - o Decimo Reparto Infrastrutture dell'Esercito – nota prot. n. 9960 del 06/07/2021;
 - o Servizio Riforma Fondiaria – nota prot. n. 12910 del 16/07/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia - nota prot. n. 42748 del 27/07/2021;
 - o Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 19101 del 25/08/2021;
 - o Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – nota prot. n. 12783 del 25/08/2021;
 - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 41777 del 08/09/2021;
 - o ANAS – nota prot. n. 566049 del 24/09/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 10089 del 25/10/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 34176 del 25/10/2021;
 - o ARPA – nota prot. n. 73352 del 26/10/2021;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 15846 del 22/10/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 11161 del 26/10/2021
- successivamente, con nota prot. n. 3904 del 22/11/2021 il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in questione alle prescrizioni ivi riportate;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 35584 del 05/11/2021 la Conferenza di Servizi:
 - o ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - o ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - o ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (**Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA**), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi

quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione


- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 40018 del 10/12/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 40334 del 14/12/2021 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota prot. n. 40018 del 10/12/2021.

Tutto quanto sopra premesso,


- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel comune di Villa Castelli (BR), della potenza stimata in immissione di 10,997 MW e potenza moduli pari a 12,405 MWp, su terreni distinti in catasto terreni al fg.11 particelle 332, 333, 204, 205, 356 e 357;
 - Il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Villa Castelli come Zona E1 "Agricola normale", ha un'estensione di circa 20 Ha;
 - i terreni destinati alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, costituiti da particelle tutte adiacenti fra loro, sono accessibili attraverso la strada provinciale denominata S.P. n. 50;
 - il territorio è classificato, come terreno agricolo e ricade in una zona più ampia in cui non esistono, a tutt'oggi, agglomerati abitativi;
 - il cavidotto in progetto avrà un percorso regolare; esso allaccerà l'impianto allo stallo MT/AT tramite linea MT 30 kV interrata, con collegamento in antenna a 150kV sulla stazione elettrica (SE) di smistamento a 150kV della RTN denominata VILLA CASTELLI secondo quanto riportato nella Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da TERNA - codice pratica 201800592;
 - per consentire la coltivazione tra le file dei pannelli fotovoltaici si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie massima coltivabile di 3,00 m nell'interfila.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 73352 del 26/10/2021, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 42748 del 27/07/2021 esprime il proprio parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
 - l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
 - la realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo, inoltre, la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, uliveti, frutteti, vigneti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 10089 del 25/10/2021 esprime parere negativo per le motivazioni di seguito riportate:
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR gli interventi che comportano rilevante trasformazione del paesaggio, ovunque siano localizzati, sono soggetti ad Accertamento di compatibilità paesaggistica. L'art. 91 precisa che oggetto dell'Accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione "C" delle schede d'ambito;
 - con riferimento alle **Componenti antropiche e storico – culturali** ed, in particolare, alle **Componenti dei Paesaggi Rurali**, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell'area di intervento, mediante l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
 - con riferimento alle **componenti visivo percettive**, si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall'intervento in quanto limitrofo alla Masseria Renna;
 - si riscontra, infine, la presenza di altri campi fotovoltaici e un campo eolico, con due pale a pochissima distanza dal campo fotovoltaico; gli elementi in progetto contribuiscono a generare ulteriore artificializzazione dei luoghi, nelle loro componenti strutturali e percettive;
 - valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce si ritiene di esprimere parere negativo per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso nonché con le linee guida 4.4.1 del PPTR;
 - considerando un ambito territoriale più ampio della stretta area di pertinenza del parco fotovoltaico oggetto del presente parere, si rileva come lo stesso sia stato già interessato dalla presenza di analoghe proposte progettuali già assentite e/o realizzate. L'attuale richiesta, per scelta localizzativa, potrebbe determinare una saldatura tra gli impianti autorizzati ed esistenti, ponendosi in continuità con gli stessi, incrementando l'effetto di decisa artificializzazione del paesaggio rurale circostante e dei beni in esso contenuti.
 - non si condividono le valutazioni operate dal proponente in relazione alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi del PPTR. In tali valutazioni l'esito positivo della verifica scaturisce fondamentalmente dalla produzione combinata di agricoltura biologica ovvero dalla circostanza che l'intervento venga di fatto assimilato ad un intervento esclusivamente agricolo
 - le precisazioni del proponente non consentano di superare le criticità riscontrate e che non sia possibile procedere a una diversa valutazione dell'intervento.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- gli spazi destinati al verde sono complessivamente 11.62 ha pari a circa il 57 % della superficie catastale disponibile dell'intera area d'intervento;
- il piano colturale, a favor di sicurezza, prevede il solo utilizzo della fascia di terreno collocata tra le strutture fotovoltaiche

- la delibera di G. R. n. 400 del 15.3.2021 che, alle pag. 47 e ss., individua nell'agrovoltaico una "soluzione" idonea a consentire il superamento delle preoccupazioni indotte dal consumo di suolo agricolo che si accompagna alla realizzazione dei tradizionali impianti fotovoltaici a terra;
- il divieto di accesso agli incentivi non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- in virtù sia delle percentuali di suolo effettivamente occupate dall'impianto sia del fatto che, grazie alle tecnologie realizzative previste per la realizzazione dell'opera, la realizzazione dello stesso (i) non determina significative variazioni morfologiche del suolo, data anche la reversibilità e temporaneità, e (ii) non inficia la possibilità di un diverso utilizzo del sito in relazione a futuri ed eventuali progetti di riconversione;
- la rimozione, a fine vita, di un impianto fotovoltaico come quello proposto, risulta essere estremamente semplice e rapida; le tecniche di installazione scelte, moduli montati su supporti infissi nel terreno, consentiranno il completo ripristino della situazione preesistente all'installazione dei pannelli;
- la distanza tra l'impianto e i vari punti di interesse paesaggistico è tale da rendere l'impianto completamente invisibile ad occhio umano, per effetto delle proiezioni prospettiche;
- in riferimento alle prescrizioni riportate alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina nella quale si richiede che le proposte siano orientate a «piccole realizzazioni non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale» e che insistano su aree già inficcate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, si può affermare come un intervento che prevede l'occupazione di un'area pari al 32 % della superficie disponibile dai moduli fotovoltaici (superficie occupata dai moduli 6,35 Ha su 20,49 Ha totali) non possa essere considerata come un'opera di rilevante trasformazione al punto tale da comportare la perdita dei caratteri di naturalità e biodiversità del territorio;
- in riferimento alle opere di compensazione proposte «*Rimboschimento di una superficie pari al 25% dell'area totale dell'impianto*» considerate come ulteriore elemento di trasformazione del territorio si precisa che tale misura compensativa viene prescritta dalla provincia di Brindisi con delibera di consiglio provinciale n. 34 del 15/10/2019 quale misura necessaria a limitare gli impatti negativi relativi agli aspetti paesaggistici, visivi e alla perdita di habitat naturale;
- in questo contesto di abbandono delle superfici agricole, che si contestualizza il diniego dell'Ente che ritiene inidoneo il sito per l'installazione di un impianto agrovoltaico perché ricadente in aree agricole interessate da produzioni agro alimentari di qualità ed esprime «parere non favorevole» ai sensi del Regolamento Regionale 24/2010, richiamando solamente le possibili qualificazioni di pregio, ossia vino DOC Brindisi, vino DOP Puglia, IGT Salento, DOP Terra d'Otranto, carciofo brindisino IGP, asserendo che non basta che i terreni rientrino in comprensorio provinciale, affinché le colture in futuro prodotte possano considerarsi atte ad un marchio di qualità riconosciuto dalla UE;
- quanto al mantenimento del potenziale vitivinicolo si rammenta che la nuova OCM vino, prevede che sia concessa autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell'1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione (articolo 6, comma 1, DM 12272); il viticoltore, inoltre, laddove intenzionato a proseguire con la sua attività

produttiva può espianare un vigneto regolare e ricevere autorizzazione all'impianto, che non sarà trasferibile, ma valida all'interno delle superfici della propria azienda. È evidente pertanto che il potenziale viticolo regionale non sarebbe intaccato se non per volere espresso degli attori della filiera;

- oggetto del procedimento sono impianti F.E.R. che, per espressa previsione dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, sono opere di pubblica utilità la cui realizzazione risponde al primario interesse pubblico -di matrice sovranazionale ed euro-unitaria- alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente della quale, in definitiva, persegue l'attuazione;
- il C. di S. ha affermato, nella sentenza 9.6.2020, n. 3696 della Sez. VI, che in subiecta materia *“occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi -ivi compreso quello paesaggistico- alla realizzazione ... di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici”* (cfr. in specie C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201”).

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;

- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità'.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell’entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l’assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all’art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all’interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l’entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l’espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che “*nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già*

inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la “disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
 - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
 3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 35584 del 05/11/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 40018 del 10/12/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla COLUMNS ENERGY srl e SOLAR ENERGY TRENTA SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Ritenuto infine che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19/10/2021, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina,

poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un "impianto agrovoltaico sito in agro di Villa Castelli (BR) denominato AEPV02 e avente potenza massima di 12,405 MW" presentato da COLUMNS ENERGY srl e SOLAR ENERGY TRENTA SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 19/01/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 19/01/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993